



PROVINCIA DI VERONA

Area Funzionale Manutenzione Patrimonio Edilizio e Rete Viaria Provinciale
Servizio Programmazione, Controllo, Amministrazione

ORDINANZA N.° 648 /2013 DEL 11 NOV. 2013

Pagina 1/2

-AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DI

AFFI - BADIA CALAVENA - BARDOLINO - BOSCO CHIESANUOVA - BRENTINO BELLUNO - BUSSOLENGO - CAPRINO VERONESE - CASTELNUOVO DEL GARDA - CAVAION VERONESE - CAZZANO DI TRAMIGNA - CERRO VERONESE - COGNOLA AI COLLI - COSTERMANO - DOLCÈ - ERBEZZO - FERRARA DI MONTE BALDO - FUMANE - GREZZANA - ILLASI - LAVAGNO - LAZISE - MARANO DI VALPOLICELLA - MEZZANE DI SOTTO - MONTEFORTE D'ALPONE - MONTECCHIA DI CROSARA - NEGRAR - PASTRENGO - PESCANTINA - RIVOLI VERONESE - RONCÀ - ROVERÈ VERONESE - SAN GIOVANNI ILARIONE - SAN MARTINO BUON ALBERGO - SAN MAURO DI SALINE - SAN PIETRO IN CARIANO - SAN ZENO DI MONTAGNA - SELVA DI PROGNO - SOAVE - SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - SANT'ANNA D'ALFAEDO - SOMMACAMPAGNA - SONA - TORRI DEL BENACO - TREGNAGO - VALEGGIO SUL MINCIO - VELO VERONESE - VERONA - VESTENANOVA -

- AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI

BADIA CALAVENA - BARDOLINO - BOSCO CHIESANUOVA - BUSSOLENGO - CAPRINO VERONESE - CAVAION VERONESE - COGNOLA AI COLLI - GREZZANA - ILLASI - MONTEFORTE D'ALPONE - NEGRAR - PASTRENGO - PERI DI DOLCÈ - SAN VITALE DI ROVERÈ VERONESE - SAN GIOVANNI ILARIONE - SAN MARTINO BUON ALBERGO - SAN PIETRO IN CARIANO - SOAVE - SOMMACAMPAGNA - SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - SANT'ANNA D'ALFAEDO - TREGNAGO - TORRI DEL BENACO - VERONA - LAZISE - PESCHIERA DEL GARDA - VALEGGIO SUL MINCIO - PESCANTINA

- ALLA REGIONE VENETO	30100 VENEZIA
ASSESSORATO TRASPORTI	30100 VENEZIA
- AL COMPARTIMENTO A.N.A.S.	30100 VENEZIA
- ALLA SOCIETÀ VENETO STRADE S.P.A.	30100 VENEZIA
VIA SANSOVINO 5	30100 VENEZIA
- ALLA PROVINCIA DI	36100 VICENZA
- ALLA PROVINCIA DI	36100 VICENZA
- ALLA VIABILITÀ S.p.A. -	35100 PADOVA
- ALLA PROVINCIA DI	45100 ROVIGO
- ALLA PROVINCIA DI	31100 TREVISO
- ALLA PROVINCIA DI	32100 BELLUNO
- ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI	38122 TRENTO
- AL CORPO FORESTALE DELLO STATO	37126 VERONA
- ALLA COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA	37021 BOSCO CHIESANUOVA
- COMUNITÀ MONTANA DEL BALDO	37013 CAPRINO VERONESE
- PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA	37021 BOSCO CHIESANUOVA
- AL COMANDO CARABINIERI DI	37100 VERONA
- ALLA QUESTURA UFFICIO GABINETTO	37100 VERONA
- ALL'U.T.G. - PREFETTURA DI VERONA UFFICIO VIABILITÀ	37100 VERONA
- AL COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA DI	37129 VERONA
- AL COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA STRADALE PER IL "VENETO"	35126 PADOVA
- AL COMANDO POLIZIA STRADALE	37100 VERONA
- ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	37122 VERONA

VIA DELLA VALVERDE 34

Ufficio responsabile del procedimento

Servizio Viabilità (0811)

indirizzo	Via Franceschine, 10 - 37122 Verona	rif. protocollo n.	
Coordinatore d' Area	Ing. Riccardo Castegini	codice fiscale	00654810233
Funzionario P.O.	Ing. Pietro Luca Zecchetti	partita IVA	00654810233
telefono	045-9288901 / 045-9288944	posta certificata (PEC)	provincia.verona@cert.ip-veneto.net
fax	045-9288976 / 045-9288977	allegati n.	08/11/13ordinanza_neve_ZEK_trasmisione.odt
e-mail	riccardo.castegini@provincia.vr.it	file	
web	pietro.zecchetti@provincia.vr.it		
web fornitori	www.provincia.vr.it		



- AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO 37134 VERONA
VIA POLVERIERA VECCHIA, 2
- ALL'AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI VERONA S.p.A. 37133 VERONA
LUNGADIGE GALTAROSSA 5
- ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE 37126 VERONA
P.LE CADORNA
- AL SERVIZIO DI URGENZA ED EMERGENZA MEDICA – S.U.E.M. – 37134 VERONA
C/O POLICLINICO - VIA DELLE MENEGONE
- ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. 37138 VERONA
C.M.P. TRASPORTI
PIAZZA XXV APRILE 4/A
- ALLA POLIZIA PROVINCIALE SEDE
- AL SERVIZIO VIABILITA' SEDE
- AL SERVIZIO TRASPORTI ECCEZIONALI SEDE
- AL SERVIZIO DIREZIONE LAVORI DEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO SEDE

Oggetto: Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale

Si trasmette copia dell'ordinanza provinciale di disciplina della circolazione lungo le proprie strade nel periodo compreso fra il 15 novembre 2013 ed il 15 aprile 2014, con trasmissione ai Comuni in indirizzo della Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Prot. RUM1580 – 16.01.2013 - sulla "Circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve"

Cordiali saluti

IL SERVIZIO VIABILITA'



PROVINCIA DI VERONA
Servizio Amministrativo-Viabilità
-Palazzo Capuleti -
Via Franceschine n°10
37122 VERONA VR
PEC: provincia.verona@cert.ip-veneto.net

TIRAPELLE GRAZIELLA
4° Piano - stanza n. 428
tel. 045.9288961 fax 045.9288976
e-mail: graziella.tirapelle@provincia.vr.it

In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (copie alla persona responsabile di inviarlo al destinatario). Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietato. Nel caso in cui avete ricevuto questo messaggio per errore, vi prego cortesemente di avvertire il mittente e distruggere il presente messaggio. Per qualsiasi informazione o per altre notizie rivolgetevi al numero di telefono 045.9288961 o al sito internet www.provincia.verona.it. Grazie per la collaborazione.



PROVINCIA DI VERONA
Area Funzionale Manutenzione Patrimonio Edilizio e Rete Viaria Provinciale
Servizio Programmazione, Controllo, Amministrazione

ORDINANZA N.° 448 /2013 DEL 11 NOV. 2013

Pagina 2/2

Oggetto: Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale

Decisione

Tutti i veicoli a motore¹, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo, dal 15 novembre 2013 al 15 aprile 2014 transitano nei tratti extraurbani della rete viaria di competenza di questo Ente, ricadenti nel territorio dei 48 comuni in indirizzo, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

1 articolo 54: Autoveicoli :

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

a) autoveicoli: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente; c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi; f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale; i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio; l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina; m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente; n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

Servizio Viabilità (0811)

Ufficio responsabile del procedimento

indirizzo
Coordinatore d' Area
Funzionario P.O.
telefono
fax
e-mail
web
web fornitori

Via Franceschine, 10 – 37122 Verona
Ing. Riccardo Castegini
Ing. Pietro Luca Zecchetti
045-9288901 / 045-9288944
045-9288976 / 045-9288977
riccardo.castegini@provincia.vr.it
pietro.zecchetti@provincia.vr.it
www.provincia.vr.it

rif. protocollo n.

codice fiscale 00654810233

partita IVA 00654810233

posta certificata
(PEC) provincia.verona@cert.ip.veneto.net

allegati n.
file

08/11/13ordinanza_neve_2013ZEK.odt



Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione².

Fatto

Durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico.

Detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli. In tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve.

Motivazione

La decisione si basa sulla normativa riportata in nota³ ed al fine di garantire la sicurezza degli utenti che percorrono la rete stradale provinciale.

L'utilizzo di idonei pneumatici o catene da neve favorisce l'aderenza tra gli autoveicoli ed il piano viabile in condizioni meteo avverse, garantendo la motricità, la tenuta di strada e minori spazi di arresto in frenata.

Ciò incrementa la sicurezza della circolazione e riduce i disagi garantendo una sufficiente transitabilità della rete stradale.

Viene favorito anche il servizio pubblico essenziale di sgombero neve, che deve essere garantito con continuità di prestazioni, in quanto eventuali autoveicoli in difficoltà in caso di neve o ghiaccio possono produrre il blocco della circolazione.

Ciò rende problematico l'espletamento dei servizi di emergenza e di pubblica utilità, nonché il blocco dei mezzi spazzaneve e spargisale.

² I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

³ Il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'art. 107, che attribuisce ai dirigenti funzioni e responsabilità di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli uffici.

Lo statuto della Provincia di Verona ed in particolare gli articoli 74 e 75 relativi alle attribuzioni dei dirigenti.

Il regolamento provinciale degli uffici e dei servizi che all'articolo 27, comma 4, lettera o), attribuisce alla competenza del dirigente l'emanazione delle ordinanze in applicazione di leggi e regolamenti.


Il codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (D.Lgs. n. 285/1992) e relativo regolamento di esecuzione e applicazione approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (DPR n. 495/1992).

Avvertenze La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i segnali stradali prescritti dal Codice della Strada -D.L.vo n. 285/1992-, suo Regolamento di Esecuzione -D.P.R. n. 495/1992- e successive modifiche ed integrazioni e con pubblicazione all'Albo Pretorio on-line⁴ e sul sito Internet della Provincia⁵. Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza⁶. La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo. La presente ordinanza costituisce inoltre formale parere tecnico favorevole⁷ propedeutico all'adozione di analoghe ordinanze da parte dei Sindaci che intendono disporre lo stesso obbligo lungo le strade nei loro centri abitati in accordo alla direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Prot. RUV1580 – 16.01.2013 sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve.

Ricorso Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso al giudice amministrativo - TAR competente -, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni o in alternativa, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL COORDINATORE D'AREA
Ing. Riccardo Castegini



⁴ <http://albopretorio.ancitel.it/Default.aspx?u5yGhOs6VPEq139DuH4VA==>
⁵ <http://intranet.provincia.vr.it/limitazioni-traffic/>

⁶ L'articolo 12 del codice della strada prevede che l'espletamento dei servizi di polizia stradale spetta a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei Carabinieri; d) al Corpo della Guardia di Finanza; e) ai Corpi e ai Servizi di Polizia Municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale. Inoltre, la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti, e dal personale dell'ANAS; b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono; c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che esplicano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza; e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero della marina mercantile; f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile.

⁷ ai sensi dell'art. 7, comma 3° del Codice della Strada - D.Lgs. n. 285/1992